



Consiglio Regionale della Campania

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
- 4 AGO 2011
PROT. N. 217

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0015501/U Data: 04/08/2016 13:37
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VIII, VII, IV e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: "Norme in materia di contenimento del consumo di suolo agricolo". Reg. Gen. n. 336

Ad iniziativa dei consiglieri Rosa D'Amelio, Mario Casillo, Erasmo Mortaruolo e Maria Ricchiuti.
Depositata in data 3 agosto 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame
VII, IV e II Commissione Consiliare permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 04 AGO. 2016

d'ordine del Presidente
Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

PLR " NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO"

Relazione

La proposta di legge sul contenimento del consumo di suolo agricolo, in sostituzione della precedente legge regionale 3 agosto 2013 n. 10, intende incidere sull'attuale consistenza delle superfici agricole risultanti dalle pianificazioni urbanistiche comunali, fissando degli obiettivi di riduzione del consumo del suolo agricolo.

Gli obiettivi di riduzione sono demandati alla Giunta Regionale attraverso un meccanismo di aggiornamento periodico (quinquennale), fino ad arrivare all'obiettivo finale dell'azzeramento del consumo di suolo agricolo per il 2050.

Per il raggiungimento dell'obiettivo la legge privilegia il riuso delle aree già urbanizzate o la rigenerazione delle stesse, nonché l'utilizzo prioritario degli edifici inutilizzati e la possibilità di ampliare le costruzioni esistenti anziché procedere a nuove edificazioni.

La legge prevede, inoltre, una sanzione per chi, destinatario di un finanziamento FEASR, utilizza la superficie agricola per scopi diversi prima dei cinque anni e prevede altresì l'attribuzione di premialità nella concessione di finanziamenti regionali in materia di governo del territorio ai Comuni che prevedono azioni per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, nonché di interventi volti a favorire l'insediamento di attività agricola urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.

La premialità è pure prevista in favore dei soggetti privati, singoli o associati, che intendono effettuare il recupero di edifici e di infrastrutture nei nuclei abitati rurali, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni o altri fabbricati rurali abbandonati.

In definitiva quindi, la legge è uno strumento utile per il contenimento del consumo dei suoli agricoli, in linea con l'obiettivo della riduzione del consumo di suolo, rispetto al quale l'UE ha fissato l'obiettivo dell'azzeramento per il 2050.

U
M
R

PLR "NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO AGRICOLO"

Testo

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:

- a) per "suolo" una risorsa non rinnovabile, bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e animale, la tutela degli ecosistemi naturali, la difesa dal dissesto idrogeologico, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- b) per "superficie agricola" i terreni qualificati come tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agro-silvo-pastorali indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola anche presenti negli spazi liberi delle aree urbanizzate;
- c) per "consumo di suolo agricolo" la riduzione di superficie agricola per effetto dell'uso e copertura del suolo derivanti da interventi di: impermeabilizzazione, urbanizzazione, asportazione, escavazione, contaminazione, compattazione, desertificazione, edificazione non connessi all'attività agricola ed ogni altra forma di degrado.
- d) per "rigenerazione urbana" un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana quali orti urbani, orti didattici, orti sociali ed orti condivisi, che persegua l'obiettivo della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale,

di contenimento del consumo di suolo agricolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e di una riduzione dei consumi idrici ed energetici.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge, anche in attuazione delle disposizioni comunitarie, sono finalizzate a consentire l'azzeramento del consumo di suolo agricolo entro l'anno 2050.

Articolo 2

(Valorizzazione e tutela delle aree agricole e contenimento del consumo del suolo)

1. La presente legge, conformemente agli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, agli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed ai principi fondamentali recati dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, disciplina strumenti per la tutela delle superfici agricole, al fine di valorizzare e salvaguardare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché uno sviluppo equilibrato delle aree urbanizzate e delle aree rurali, anche tramite il contenimento del consumo di suolo agricolo.
2. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo agricolo e di sviluppo territoriale sostenibile tengono conto, in ogni caso, della pianificazione paesaggistica e territoriale.
3. Fatte salve le disposizioni di maggiore tutela delle aree inedificate previste dalla legislazione regionale, il consumo di suolo agricolo è consentito esclusivamente qualora non sia possibile il riuso delle aree già urbanizzate o la rigenerazione delle stesse.
4. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale delle opere pubbliche e di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali, la priorità del riuso e della rigenerazione urbana di cui al comma precedente comporta la necessità di una verifica delle alternative alla localizzazione delle predette opere che non determini consumo di suolo agricolo.
5. Per le opere pubbliche e di pubblica utilità non soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di

verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, la verifica di cui al comma 4 deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva delle opere.

Articolo 3

(Limitazioni al consumo di suolo agricolo)

1. Con delibera della Giunta regionale, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, è determinata la riduzione progressiva, vincolante in termini quantitativi, di consumo del suolo agricolo a livello regionale tenendo conto, in particolare: delle specificità territoriali; delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche; delle produzioni agricole e della tipicità agroalimentare; dell'estensione e della localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane; della arboricoltura da legno; dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica; dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche; delle esigenze di impiego delle superfici agricole espresse dalle comunità locali; dell'estensione del suolo che risulta già edificato e della presenza di edifici inutilizzati; della possibilità di ampliare le costruzioni esistenti anziché procedere a nuove edificazioni. La progressiva riduzione di consumo di suolo agricolo è finalizzata al conseguimento dell'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo agricolo entro l'anno 2050.
2. Con la delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale suddivide la superficie agricola edificabile nel territorio regionale indicando il limite massimo di edificabilità e ripartendola tra i Comuni della Regione, tenuto conto della popolazione residente in ciascuno di essi.
3. La delibera di cui al comma 1 è soggetta ad aggiornamento quinquennale.
4. Con decreto del Presidente della Regione è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione, un Comitato per il monitoraggio del consumo di superficie agricola sul territorio regionale ed il mutamento di destinazione d'uso dei terreni agricoli. La partecipazione al suddetto Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato deve realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito regionale, che la

Giunta regionale presenta per l'approvazione, entro il 31 marzo successivo, al Consiglio regionale. Il rapporto contiene altresì eventuali indicazioni utili all'aggiornamento e all'interpretazione della legislazione e dei regolamenti attuativi e segnala eventuali problematiche inerenti all'attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

5. Il Comitato di cui al comma 4 è composto da:

- a) due rappresentanti dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e foreste, Caccia e pesca;
- b) due rappresentanti dell'Assessorato regionale all'Urbanistica e programmazione territoriale;
- c) due rappresentanti dell'Assessorato regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
- d) due rappresentanti dell'Assessorato regionale Opere pubbliche;
- e) tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali.

Articolo 4

(Divieto di mutamento di destinazione)

1. Le superfici agricole in favore delle quali siano stati erogati contributi finanziari regionali ovvero della Unione europea previsti dalla politica agricola comune non possono essere utilizzate per usi diversi da quelli agricoli per almeno cinque anni dall'ultima erogazione. Sono altresì vietati, sulle stesse superfici, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia non funzionali all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.
2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1.
3. Nel caso di violazione del divieto di trasformazione urbanistico-edilizia cui al comma 1, il Comune territorialmente competente commina la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro duemila e non superiore ad euro diecimila, e la sanzione accessoria della demolizione delle

opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico – edilizia.

Articolo 5

(Misure di incentivazione)

1. Ai Comuni, che prevedono azioni per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, nonché di interventi volti a favorire l'insediamento di attività agricola urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali in materia di governo del territorio, di sviluppo rurale e di sviluppo locale.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è riconosciuto anche a soggetti privati, singoli o associati, che intendono effettuare il recupero di edifici e di infrastrutture nei nuclei abitati rurali, attraverso gli interventi di cui al comma precedente, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni o altri fabbricati rurali abbandonati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. Nell'ambito delle convenzioni previste al comma 3, sono definite le prestazioni a carico delle Amministrazioni comunali che possono consistere, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche.
5. Ai fini dell'articolo 2, la Giunta regionale predispone, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure di semplificazione, anche di natura procedurale, e di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, allo scopo di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da fenomeni di abbandono.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate la legge regionale 3 agosto 2013 n. 10 ss.mm. e tutte le disposizioni regionali contrarie o incompatibili con la presente legge.
2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Rose Manti

Manelli

Benvenuto

Carra Ferraro